

Abbonamenti — Anno L. 3 — Semestre L. 2
Trimestre L. 1 Estero U. P. L. 6.

Inserzioni — In quarta pagina Cent. 25 per
linea o spazio corrispondente — In terza
pagina, dopo la firma del Gerente, Cent. 50
— Nel corpo del Giornale L. 1 — Ringra-
ziamenti necrologici L. 10 — Necrologie L. 1
la linea.

Ogli abbonamenti e le inserzioni si ricevono
esclusivamente alla Tipografia del Giornale.

PAGAMENTI ANTICIPATI.

Si accettano corrispondenze purchè firmate —
I manoscritti restano proprietà del Giornale.
— Le lettere non affrancate si respingono.

Ogni numero Cent. 5 — Arretrato 10.

La Gazzetta d'Acqui

(Conto Corrente colla Posta)

GIORNALE SETTIMANALE

ORARIO DELLA FERROVIA

PARTENZE: p. Alessandria 6 - 7,54 - 12 - 15,48 - 18 - 19,46 — Savona 4,20 - 8 - 12,53 - 17,42 - 20,40 — Asti 5,25 - 8,10 - 11,35 - 16,10 - 20,15 — Genova 5,30 - 6,50 - 8,5 - 11,50 - 15,52 - 20,35 — Ovada 21,50
ARRIVI: da Alessandria 7,54 - 12,45 - 15,12 - 17,37 - 20,26 - 22,48 — Savona 7,43 - 11,30 - 15,37 - 19,39 — Asti 7,49 - 11,23 - 15,42 - 20,1 - 21,45 — Genova 7,45 - 11,15 - 15,40 - 19,35 - 20,30 - 22,45 — Ovada 5,18

L'UFFICIO POSTALE sta aperto dalle 8 alle 19 per l'accettazione delle lettere raccomandate ed assicurate, distribuzione e vendita francobolli - dalle 8 alle 18 per l'accettazione e consegna pacchi postali - Per i Vaglia e risparmi (Cassa) dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 16 giorni feriali, nei giorni festivi dalle 8 alle 12.

L'UFFICIO TELEGRAFICO e TELEFONICO dalle 8 alle 24. — L'ESATTORIA dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 17 giorni feriali, e dalle 9 alle 12 giorni festivi.

IL CREDITO PROVINCIALE dalle ore 9,30 alle 12 e dalle 14 alle 16 — L'AGENZIA DELLE TASSE dalle ore 8 alle 12 e dalle 14 alle 17, giorni feriali e dalle 8 alle 12, giorni festivi.

L'ARCHIVIO NOTARILE DISTRETTUALE nei giorni feriali dalle 9 alle 16 e dalle 9 alle 12 giorni festivi.

CONSERVATORIA DELLE IPOTECHE dalle 9 alle 16, giorni feriali e dalle 9 alle 12, giorni festivi.

L'UFFICIO DEL REGISTRO dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 17 giorni feriali. Nei giorni festivi dalle 9 alle 12.

CONSORZIO AGRARIO COOPERATIVO dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 17 giorni feriali.

GLI UFFICI COMUNALI dalle 8,30 alle 12 e dalle 15 alle 18 giorni feriali e dalle 9 alle 12 giorni festivi.

Per le nuove liste elettorali

Riportiamo le note seguenti che possono dirsi il calendario del buon elettore non solamente, ma anche delle amministrazioni comunali, delle commissioni elettorali e di quanti hanno parte nella compilazione delle nuove liste elettorali:

16 Luglio 1912 — E' scaduto il termine per la pubblicazione dell'avviso per invitare gli elettori ad iscriversi nelle liste (articolo 22 della legge).

15 Agosto 1912 — Scade il termine entro il quale i Comandi dei distretti e le Capitanerie di porto devono trasmettere ai Comuni l'elenco dei militari che entro l'anno compiono la ferma (art. 21 della legge).

20 Agosto 1912 — Scade il termine entro il quale dovranno essere presentate le domande al pretore per l'esperimento prescritto dall'art. 24 della legge. L'esame non è più come prima: ora basta dimostrare di saper leggere e scrivere).

25 Agosto 1912 — I comuni devono avere compilato gli elenchi dei nuovi elettori di cui ai num. 1, 2, 3 dell'art. 20. Scade il termine per la trasmissione degli estratti degli elenchi stessi ai presidenti dei Tribunali nella cui giurisdizione sono compresi i comuni di nascita dei cittadini iscritti negli elenchi, e della copia dell'elenco n. 2 all'ispettore scolastico del circondario e all'esattore comunale (art. 21 della legge).

30 Agosto 1912 — Si inizia il termine di 20 giorni entro il quale i pretori dovranno disporre l'esperimento prescritto dall'art. 24 della legge. (Regolamento di prossima pubblicazione).

5 Settembre 1912 — Scade il termine entro il quale i comandi della guardia di finanza, delle guardie di città, degli agenti di custodia e delle guardie forestali devono trasmettere l'elenco degli agenti in servizio alla mezzanotte del 31 agosto ai Sindaci dei Comuni di residenza degli agenti stessi, i quali sono sospesi dall'esercizio del diritto elettorale. (Circolare 5 luglio 1912, n. 15600-7).

9 Settembre 1912 — Scade il termine entro il quale le Prefetture, le Questure e le Sotto Prefetture devono inviare ai Comuni gli elenchi degli individui ai quali è stato rilasciato, dal 1. gennaio 1910 in poi, il passaporto per l'estero, a scopo di lavoro, con esenzione della tassa (Circolare 3 Giugno 1912, n. 15600-7).

24 Settembre 1912 — Scade il termine assegnato ai consigli comunali per la nomina delle Commissioni elettorali (art. 132 della legge).

Scade il termine assegnato ai presidenti dei tribunali, all'ispettore scolastico e all'esattore comunale per restituire ai Comuni gli elenchi di cui sopra (art. 21 della legge).

Scade il termine entro il quale le Congregazioni di carità e le altre istituzioni pubbliche di beneficenza devono inviare ai Comuni gli elenchi di coloro che sono ricoverati in ospizii di carità o abitualmente

a carico dell'istituto (art. 21, 113 e 132 della legge).

4 Ottobre 1912 — Scade il termine per la presentazione delle domande per l'iscrizione nelle liste (art. 132 della legge).

5 Ottobre 1912 — Incomincia a decorrere il termine entro il quale devono essere compiute le operazioni spettanti alla Commissione Comunale (art. 132 della legge).

4 Dicembre 1912 — La Commissione comunale deve avere terminato il lavoro della formazione degli elenchi della circoscrizione delle sezioni (art. 29 e 42 della legge).

5 Dicembre 1912 — Pubblicazione degli elenchi formati dalla Commissione e dell'avviso per la ripartizione degli elettori del Comune in sezioni (art. 32 e 42 della legge).

8 Dicembre 1912 — Scade il termine per la notificazione delle decisioni della Commissione relative a rigetto di domande di iscrizioni nelle liste (art. 35 della legge).

20 Dicembre 1912 — Scade il termine della pubblicazione degli elenchi e quello per i reclami alla Commissione provinciale (art. 36 della legge).

28 Dicembre 1912 — Scade il termine assegnato per la nomina dei membri eletti delle Commissioni provinciali (art. 132 della legge).

4 Gennaio 1913 — Scade il termine per l'invio degli atti della Commissione comunale, alla Commissione provinciale (articoli 38 e 132 della legge).

5 Gennaio 1913 — Inizio dei lavori della Commissione provinciale (art. 132 della legge).

18 Marzo 1913 — Scade il termine assegnato alla Commissione provinciale per la definitiva approvazione degli elenchi, per la decisione dei reclami presentati contro la ripartizione degli elettori per sezioni e per l'approvazione della lista degli elettori di ciascuna sezione.

Entro lo stesso termine devono essere inviate al Ministero le proposte per la costituzione delle sezioni comprendenti più Comuni o frazioni di Comuni (art. 40 e 42 della legge).

28 Marzo 1913 — Deposito nella segreteria comunale degli elenchi definitivamente approvati e pubblicazione del relativo avviso (art. 40 della legge).

7 Aprile 1913 — Scade il termine per la notificazione delle decisioni della Commissione provinciale e per la compilazione della lista permanente, che deve essere esposta negli uffici comunali (art. 40 della legge).

12 Aprile 1913 — Scade il termine per inviare al Regio Procuratore presso il tribunale del capoluogo della provincia il verbale di cui al penultimo comma dell'art. 40 della legge.

18 Aprile 1913 — Scade il termine del deposito in segreteria degli elenchi e della lista permanente.

Decorre da tal giorno il termine per ricorrere alla Corte d'Appello da parte dei cittadini che non avevano presentato ricorso alla Commissione elettorale provinciale (art. 40 e 44 della legge).

3 Maggio 1913 — Scadono i termini per il ricorso alla Corte d'Appello da parte dei cittadini anzidetti (art. 44 della legge).

GIURISPRUDENZA

Dalla cortesia del sig. Giacomo Piola riceviamo la tesi a stampa da lui presentata di questi giorni all'Università di Torino, che gli valse la laurea in leggi con trionfale votazione.

Come il tema, *La posizione giuridica della Santa Sede in Italia*, si allontana dalla consueta pratica, così la trattazione fattane dal valoroso giovane è fuor di misura superiore alla media di consimili saggi. Egli si è cimentato ad un soggetto spinoso sotto tutti gli aspetti e ne è uscito in guisa che farebbe onore a provetto maestro.

La monografia (tale si deve appellare) dopo un'acconcia introduzione, promette una rapida rassegna dei precedenti storici: abolizione del potere temporale del Papa negli anni 1798, 1809; 1849 e al lume della filosofia della storia confronta quei fatti con quello del 20 settembre 1870.

Segue un quadro generale delle teorie:

1. Alcuni considerano la Santa Sede come Ente fornito di personalità giuridica non solo, ma anche di qualche resto della antica sovranità, con territorio, minimo ma indipendente (Soderini-Fiore).

2. Altri vede nella Santa Sede la personificazione della chiesa universale, che raggruppa e comprende tutti i minori Enti Ecclesiastici, e questa è la tesi dei Curialisti.

3. Gli ultimi equiparano la Santa Sede ad un Beneficio istituito a parte, organo centrale Ecclesiastico (Scaduto).

L'autore prende ad esame, acuto e diligente, ciascuno di questi tre gruppi di teorie, e ne rileva il lato, secondo lui, fondato a verità, e gli errori.

Nella trattazione ha due principali digressioni, che appena si possono chiamar tali, per l'intima connessione col tema principale, l'una ha per oggetto i *Tribunali Vaticani*, l'altra la *proprietà dei Palazzi Apostolici*.

Conchiude con una minuta ed ampia giustificazione della legge delle *Guarentigie*, 13 maggio 1871, e dei principii che la informano: « che se si potrà, egli scrive, in qualche particolare criticarla, trovarvi qualche deficienza, forse anche qualche genericità e specificità, monumento di sapienza legislativa e politica, sarà per sempre una nostra gloria ».

Tale è l'epilogo del lavoro, fortemente concepito, acconciamente espresso.

Noi ci ralleghiamo che i migliori ingegni si rivolgano a questi ardui temi del pubblico diritto: in particolare porghiamo al bravissimo novello Dottore le nostre cordiali felicitazioni per le orme splendide che egli stampa sul cammino dei suoi Maggiori: egli è figlio del cav. Enrico, già Procuratore del Re presso il nostro Tribunale ed ora Consigliere della Corte d'Appello di Torino e della degnissima figlia del fu Senatore Giacomo Costa, illustre Guardasigilli.

La cura del digiuno

Lo scrittore americano Upton Sinclair, che alcuni anni fa acquistò una celebrità mondiale con la pubblicazione di un romanzo nel quale descriveva le frodi perpetrate a danno dei consumatori da certi produttori di carni salate degli Stati Uniti, è un fervente apostolo della cura del digiuno.

Egli si è proposto di combattere alcune delle obiezioni che da varie parti sono state messe avanti contro quella cura.

Anzi tutto, egli osserva che non si tratta di una novità. Da molti e molti secoli gli Yogis indiani raccomandano il digiuno come un efficacissimo metodo di cura del corpo e di elevazione di spirito. Una quarantina d'anni fa, il dottor Dewey usava largamente la cura del digiuno per il trattamento di certe malattie del ricambio.

Le sensazioni di chi digiuna

Molti credono che quella del digiuno sia una cura estremamente penosa. Essi suppongono che lo stomaco di chi da più giorni non ha toccato cibo sia tormentato da atroci sensazioni di stiramento, mentre il cervello è continuamente ossessionato da immagini di bisteche e di quarti di pollo.

Ma chi ha praticato la cura sa benissimo che in queste descrizioni non vi è nulla di vero. Dopo uno o al più due giorni di digiuno, la sensazione della fame scompare completamente, e la vista dei cibi non cagiona alcun turbamento.

A tale proposito Upton cita il caso di una signora sua conoscente, la quale cominciò il digiuno tre giorni prima di Natale e lo continuò fino a tre giorni dopo capo d'anno. Durante questo periodo essa continuò a cucinare i cibi per i suoi bambini, senza provare alcuna sensazione penosa. Un'altra volta la stessa signora, durante un digiuno protratto per una settimana preparò delle conserve di frutta; il solo inconveniente che essa ebbe a lamentare derivò dalla necessità di chiamare una vicina per provare la conserva e vedere se essa era cotta a puntino.

Lo stesso Upton, in un digiuno durato dodici giorni, assistette per tre volte al giorno ai pasti di un suo figlioletto, senza provare alcuna sensazione penosa alla vista delle vivande.

Un momento scabroso

Un momento scabroso, nella cura del digiuno, è quello in cui il paziente, finito il periodo di astensione dal cibo, fa il suo primo pasto. Ai primi bocconi, l'appetito si ridesta, mentre lo stomaco è troppo debole per ricevere una grande quantità di cibo. Bisogna allora essere molto guardinghi e saper resistere agli impulsi della fame, che spingerebbero il paziente a fare un pasto pantagruelico. Obbedendo a tale impulso, l'organismo si riempirebbe di tossine e così sarebbe perduto ogni effetto utile della cura.

Se il paziente si domina e si limita a ingerire piccole quantità di cibi molto nu-